

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18770 / 85 /11/2018 del 03 SET 2018 Pos. n. 2

Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica utilità

(Rif. note 23 luglio 2018, n. 3502 e 8 agosto 2018, n. 4033)

Oggetto: *Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura – Conferimento dei fanghi di depurazione agli impianti di compostaggio. Richiesta di parere.*

Con le note in riferimento è stata sottoposta a questo Ufficio la problematica in oggetto illustrata, in ordine alla quale codesta Amministrazione ha proceduto ad acquisire, preventivamente, apposito parere dall'ISPRA (Istituto nazionale Superiore per la Protezione e la Ricerca dell'Ambiente).

Nella fattispecie viene rappresentato come l'ISPRA, avuto riguardo al quadro normativo statale, ed in particolare all'art. 127, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (attuazione della direttiva n. 86/278/CEE), ha evidenziato che è in fase di finalizzazione la revisione degli allegati tecnici del decreto legislativo n. 99/1992, attraverso uno schema di regolamento ministeriale, avente l'obiettivo di garantire, tramite l'introduzione di valori limiti più restrittivi per i valori già normati, nonché di valori limiti per inquinanti non previsti, uno spandimento sicuro dei fanghi in agricoltura a tutela della qualità dei suoli agricoli e della salute dell'uomo.

In osservanza, pertanto, di tali limiti più restrittivi ed al contempo dei criteri dettati a livello europeo (*“Working document on sludge – 3dr draft”* e *“Working documenti sludge and*

Biowaste”) potrebbe consentirsi il riutilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane, tramite spandimento o compostaggio.

Ciò posto, codesto Assessorato, in relazione all’esercizio della facoltà riconosciuta alle Regioni di integrare le condizioni o introdurre dei limiti per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da depurazione delle acque, dall’art. 6, comma 1, n.2), del decreto legislativo n. 99/1992, chiede l’avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di fornire indirizzi utili e varare criteri più restrittivi per il riutilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue, con l’adozione di apposita delibera di giunta regionale, modalità già adottata da altre regioni.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla adozione di atti riconducibili esclusivamente alla competenza dell’amministrazione attiva. Cionondimeno, in un’ottica di fattiva collaborazione, si rassegnano le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L’art. 6, del decreto legislativo n. 99/1992, prevede, quanto alle competenze delle Regioni, che le stesse: “ (...) 1) *rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall’art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto; 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento (...)”.*

Il suddetto potere di disciplina e regolamentazione è giustificato ed è funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico specifico oggetto della richiamata normativa, che è quello di tutela dell’ambiente.

Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la



competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato¹.

Nella sostanza, in applicazione dei principi ricavabili dall'art. 117 della Costituzione e dalle disposizioni contenute nel richiamato art. 6, del d.lgs. n. 99/1992 – le regioni possono sì intervenire sulla disciplina dei valori delle sostanze inquinanti contenute nei rifiuti (e nei fanghi da depurazione in particolare), ma ciò al solo fine di dettare disposizioni più stringenti volte ad assicurare livelli di tutela più elevati, rispetto a quelli standard applicabili all'intero territorio nazionale, individuati dalla normativa statale².

La potestà Regionale, nella sostanza, non può che esplicarsi nel solco delle disposizioni primarie, e della ratio che alle stesse presiede.

Quanto all'aspetto formale, le Regioni citate nella richiesta di parere, hanno proceduto all'esercizio delle prerogative alle stesse riconosciute dal citato art. 6, del decreto legislativo n. 99/1992, in forza di atto amministrativo, quale la delibera di Giunta.

Tale *modus operandi* trae origine da due ordine di considerazioni.

Non può trascurarsi, innanzitutto, come la facoltà delle Regioni di introdurre “*ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura dei diversi tipi di fanghi*”, sia disciplinata unitamente ad altre competenze aventi carattere prettamente tecnico -operativo³.

Le Regioni predeterminano e/o individuano, in via generale ed anticipata, le condizioni del procedimento di smaltimento dei rifiuti ovvero delle sostanze non ammesse o altro (attività riconducibile, nel caso di specie, ai poteri conferiti dall'art. 6, del decreto legislativo n. 99/1992), esercitando un potere amministrativo che consente loro di indicare i criteri cui l'autorità amministrativa si atterrà e le determinazioni che essa assumerà in presenza di taluni dati o situazioni concrete.⁴

Giova altresì sottolineare come l'art. 127, del decreto legislativo n. 152/06 sancisce che: “*Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove*

¹ Corte Costituzionale: sentenze n. 62 del 2005; n. 380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 247 del 2006

² TAR Lombardia, sentenza n. 1782/2018. Cfr Corte Costituzionale sent. 5 marzo 2009, n. 61; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2017, n. 3146.

³ Art. 6, decreto legislativo n. 99/1992: “ 1) rilasciano le autorizzazioni (...); 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni (...); 3) stabiliscono le distanze di rispetto (...); 4) predispongono piani di utilizzazione agricola (...); 5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti (...); 6) stabiliscono norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi”.

⁴ Consiglio di Stato, sentenza n. 3146/2017.

applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. (...)”.

I fanghi sono, pertanto, i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (art. 2 del D.lgs. 99/1992) e costituiscono rifiuti (cfr. art. 127 del D.lgs. 152/2006), in particolare rifiuti speciali, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

L'esercizio delle facoltà riconosciute alle Regioni, in questo campo, si circoscrive all'operazione di spandimento dei fanghi, nell'ottica di incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti e favorire il recupero degli stessi.⁵

Entro tali confini, le Regioni possono, pertanto, intervenire nel contesto delle più generali competenze in materia di gestione di rifiuti, come dettagliate dall'art. 196 del decreto legislativo n. 152/06⁶ e come disciplinate nel dettaglio a livello di legislazione regionale.

⁵ **TAR LOMBARDIA - Milano, Sezione 3, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 195**

⁶ **Art. 196, decreto legislativo n. 152/06:** “sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
- n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della

Merita all'uopo evidenziare come nella Regione Veneto, la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, declina le competenze regionali in materia di rifiuti prescrivendo che le stesse sono esercitate mediante: "(...) a) *deliberazione di Giunta regionale (...)*; b) *decreto del Presidente della Giunta regionale (...)*; c) *provvedimento del responsabile della struttura competente alla tutela dell'ambiente (...)*". In egual modo nella Regione Lombardia, la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, assegna la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti ad atto di indirizzo,

salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche".

⁷ **Art. 4, legge regionale n. 3/2000:** "Le competenze della Regione, nel quadro dell'ordinamento statale vigente e, in particolare, dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:

- a) l'adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
- b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
- c) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 12, secondo le procedure stabilite dall'articolo 13;
- d) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9;
- e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo (5);
- f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:
 - 1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
 - 2) per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;
 - 2-bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale (6);
- g) [il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- h) il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;
- i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento del Consiglio 259/93/M del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- l) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
- m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e n) sono esercitate mediante:

approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e al programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale⁸.

Nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9,⁹ tutti i provvedimenti applicativi inerenti le attribuzioni affidate all'Amministrazione regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in forza della presente legge, sono adottate dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con decreto del Dirigente generale.

- a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), f), g), l) e n);
- b) decreto del Presidente della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
- c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente alla tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera i)."

⁸ **Art. 19, legge regionale n. 26/2003:** "La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/1997 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale. La pianificazione regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. La pianificazione è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE. L'atto di indirizzi e il programma di gestione dei rifiuti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione."

⁹ **Art. 2, legge regionale n. 9/2010:** "Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all'articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche provvedendo:

- a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- b) all'adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
- c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d'ambito di cui all'articolo 10;
- d) al rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, nonché dell'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'articolo 6;
- f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative (...);
- g) all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006;
- h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all'adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- i) all'elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;



Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta




Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico



Ciò posto, non può che richiamarsi quanto rimarcato dall'ISPRA, non solo in ordine alla necessità di tenere conto delle modifiche in atto agli allegati del decreto legislativo n. 99/1992, ma soprattutto in relazione alla recente giurisprudenza registratasi nella materia.

Si riporta in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione penale 6 giugno 2017, n. 27958, in base alla quale: “ (...) il principio espresso dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 127 – secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti – va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal D.lgs n. 99 del 1992 è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal D. Lgs. n. 152 del 2006 (...)”.

In tale ottica, l'adozione di una delibera di Giunta regionale contenente apposite linee di indirizzo e criteri operativi, avrebbe la finalità di garantire l'illustrato, necessario, coordinamento con l'impianto normativo esistente e tra i diversi rami di amministrazione a vario titolo interessati.

-
- j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa sostenuta dai cittadini;
 - k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
 - m) all'adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;
 - n) all'autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - o) all'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente normativa;
 - p) all'attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006.
2. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:
- a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di gestione dei rifiuti;
 - b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all'attuazione della presente legge.
3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, adotta con decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all'Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, con decreto del dirigente generale(...)”